



ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli
URBANISTI e dei PIANIFICATORI
TERRITORIALI e AMBIENTALI

Pianificazione territoriale, prevenzione
dei rischi naturali e strumenti
per la tutela dell'ambiente

Membro Fondatore
del Consiglio Europeo
degli Urbanisti

Creating our futures

ECTP-CEU

European Council of Spatial Planners
Conseil européen des urbanistes

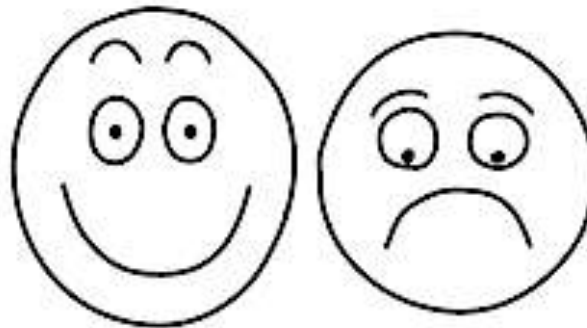


Pier-Giuseppe VISSANI, Dr. Urb. –

La pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione degli insediamenti maggiormente colpiti dagli eventi sismici. Il caso delle Marche

Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>







Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>







Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>





Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017





Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017



Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017





Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>



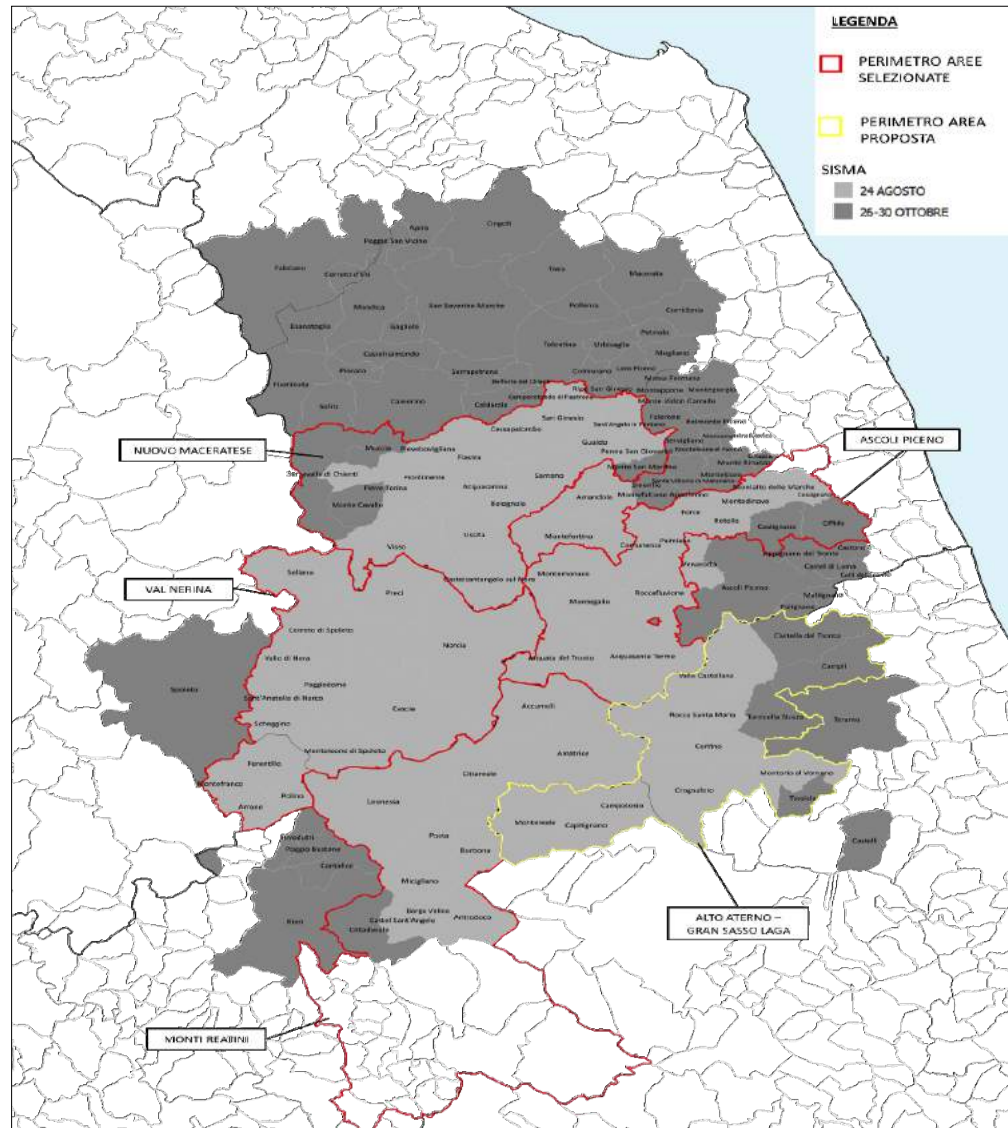
Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>







TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."
(16A08716) (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016)





Art. 3 – Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione».

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.





Art. 3 – Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

4. Gli **uffici speciali** per la ricostruzione operano come **uffici di supporto** e gestione operativa **a servizio dei Comuni** anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e' costituito uno **Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)** unitario per tutti i Comuni coinvolti.



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali
via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>



Art. 11 Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

4. Il **Comune adotta** con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono **pubblicati** all'albo pretorio per un periodo pari a **quindici giorni** dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare **osservazioni e opposizioni** entro il termine di **trenta giorni** dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, **al Commissario straordinario** per l'acquisizione del **parere** espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il **parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente**, il **comune approva definitivamente** lo strumento attuativo di cui al comma 1.





Art. 16 Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)) e di garantire unitarietà e omogeneità nella **programmazione**, nella **pianificazione** e nella **gestione** degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «**Conferenza permanente**», presieduto dal **Commissario straordinario** o da suo delegato e composto da un **rappresentante**, rispettivamente, del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, della **Regione**, dell'**Ente Parco** e del **comune territorialmente competenti**.





Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse
che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016





Ordinanza n. **25** del **23 Maggio 2017**

Art. 1 - Definisce i **criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di interesse** per e nei quali gli interventi di ricostruzione devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Art. 2 - **Le Regioni attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione** (*entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente ordinanza*) **individuano e perimetrano** sulla base dei criteri e degli indirizzi dell'Allegato 1: i centri e i nuclei di particolare interesse, (*presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico*) maggiormente colpiti (*edifici inagibili come desunto dalle schede FAST o AEDES*), e soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.

La perimetrazione **non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici** vigenti.





Ordinanza n. **25** del **23 Maggio 2017**

Art. 3 – Modalità di procedimento della perimetrazione .

Verranno **disegnati i margini dell'area individuata** (*previa acquisizione di indicazioni dal Comune interessato*) dall'**Ufficio Speciale per la Ricostruzione** che predispone: una relazione illustrativa, elaborati cartografici, documentazione fotografica e una scheda riepilogativa.

Art. 5 – **Entro 150 gg.** dall'approvazione dell'atto di perimetrazione **i comuni, previo coinvolgimento delle popolazioni interessate e con il supporto degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, predispongono i piani attuativi** all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 D.L. n. 189/2016.

I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 DL 189.

L'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi avvengono nel rispetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione (Art. 5, c.2).





Ordinanza n. 25 del 23 Maggio 2017

Allegato 1

CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE O PARTI DI ESSI DA SOTTOPORRE A STRUMENTI ATTUATIVI

I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato quadro normativo, vanno ricondotti:

- 1) alla **presenza di patrimonio culturale** “di particolare interesse” e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico;
- 2) all’essere “**i centri e i nuclei o parti di essi**” “**maggiormente colpiti**”;
- 3) all'essere soggetti a **condizioni di pericolosità anche di natura non sismica**





Ordinanza n. 25 del 23 Maggio 2017

Allegato 1

Presenza di **patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico**, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico

Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da considerare ai fini della perimetrazione:

- 1a) **centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento**, ove disponibili, o **di fine Ottocento**, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;
- 1b) **beni di interesse culturale** individuati ai sensi D. Lgs. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo (MiBACT);
- 1c) **beni paesaggistici**, individuati ai sensi D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano Paesaggistico Regionale o dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica;
- 1d) **beni naturali e aree protette**, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991; Siti di Interesse Comunitario (**SIC**) e di Zone a Protezione Speciale (**ZPS**) ai sensi delle Direttive Habitat;
- 1e) **impianti urbani definiti rilevanti** dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;
- 1f) **edifici e complessi urbani di pregio** o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.





Ordinanza n. 25 del 23 Maggio 2017

Allegato 1

2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti

Si considerano ai fini della perimetrazione:

- 2a) i **livelli di intensità macrosismica** rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala MercalliCancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono **maggiori o uguale al 9° grado**
- 2b) la **percentuale di edifici inagibili** (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è **maggiore del 90%** (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- 2c) la **percentuale** di superficie di sedime **degli edifici crollati o demoliti** è maggiore del **25%**





Ordinanza n. 25 del 23 Maggio 2017

Allegato 1

3. Condizioni di pericolosità territoriale

Si considerano ai fini della perimetrazione:

- condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di 1° livello, zone in cui sono presenti, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
 - condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, **aree soggette a frane** e **aree soggette a inondazioni**;
- (3a) i **livelli di intensità macrosismica** rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala MercalliCancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) **sono maggiori o uguale all'8°** grado;
- (3b) la **percentuale di edifici inagibili** (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è **maggiore del 60%** (purchè le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- (3c) la percentuale di superficie di sedime degli **edifici crollati o demoliti** è **maggiore del 10%**.





Ordinanza n. **36** dell'**8 settembre 2017**

Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni

dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
all'attività di ricostruzione.

Dopo 10 pagine di:

30 “visto” – 1 “considerato” – 14 “ritenuto”





Ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017

Art. 1 - Disciplina le modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici all'attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria. Viene valorizzato il coinvolgimento dei cittadini mediante libere forme associative o organismi di partecipazione popolare.

Art. 3 - Partecipazione della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici **alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.**

USR supporta i Comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione; coloro che hanno interesse personale e concreto possono formulare proposte (mediante modalità telematiche) entro il termine di 45 gg. dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati.

I Comuni assicurano il tempestivo esame delle proposte nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi.





Ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017

Art. 3 - Il comma 6 definisce la **PROCEDURA**: i **Comuni adottano** con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi, pubblicati nell'albo pretorio per 15 gg. dalla loro adozione ed entro 30 gg. di tempo è possibile presentare osservazioni e opposizioni. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati al Commissario Straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza Permanente . Art. 16 DL 189/2016.

Il Comune entro 2 gg. dall'invio al Commissario Straordinario della documentazione provvede a trasmettere la notizia mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Art. 4 - Partecipazione delle popolazioni alle attività della **Conferenza Permanente** e delle **Conferenze Regionali**, tutti coloro che intendono formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici.



Ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017

Art. 12 – La ricostruzione mediante delocalizzazione degli edifici interessati dai movimenti franosi, deve essere effettuata in conformità alla disciplina contenuta nel DL 189/2016. **Gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana** e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo **un piano attuativo** redatto ai sensi dell'art. 5 O.C. n.25 del 23 maggio 2017.

Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il **piano attuativo** può riguardare aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti.

Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici.

Il **Comune** ovvero l'**Ufficio Speciale** per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione del progetto relativo alle opere di urbanizzazione **primaria** previste dal piano attuativo.

La dichiarazione di inagibilità dell'immobile è sufficiente per la fruizione delle misure di sostegno alla popolazione e dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali.



Ordinanza n. **39** dell'**8 settembre 2017**

Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani attuativi connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici

I principi di indirizzo ed i criteri generali **costituiscono riferimento necessario** per la redazione dei piani da applicare nel rispetto dei principi di ragionevolezza in rapporto alla dimensione della zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e territoriale, al valore storico e paesaggistico.

Art. 2 - I piani attuativi **sono predisposti dai Comuni**, disciplinano la ricostruzione dei centri, promuovono la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

I piani costituiscono supporto determinante per la **ricostruzione integrata** finalizzata ad **assicurare la realizzazione coordinata** degli interventi su **edifici pubblici, sui beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di opere di urbanizzazione (art. 2).**

Il Comune assicura il coordinamento delle attività preliminari all'esecuzione degli interventi.

Il Piano delle OOPP comprende la riparazione delle opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne alle zone perimetrate (art. 2, c. 4).

Art. 3 – Gli **interventi diretti** possono riguardare singoli edifici, aggregati edilizi, Unità Minima di Intervento o interi isolati.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Art. 4 – I **piani sono redatti**, nel rispetto delle modalità di partecipazione della popolazione coinvolta, contengono la definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti.

La redazione dei piani è **preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili per la ricostruzione del centro.**

Art. 5 – **La ricostruzione di edifici distrutti avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo.**

Per gli **edifici sottoposti a tutela** gli interventi di miglioramento sismico sono eseguiti nel rispetto delle **“Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”**





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Art. 6 – I piani attuativi delimitano in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire ed hanno come finalità:

- **definire l'assetto urbanistico** delle aree stabili interne ai perimetri;
- **definire l'assetto urbanistico del nuovo insediamento**, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti e la destinazioni d'uso nel rispetto delle dimensioni originarie;
- **prevedere le infrastrutture** e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.

La manutenzione delle aree dichiarate instabili è di competenza del comune.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Art. 7 – Approvazione dei piani:

I **piani attuativi sono predisposti dal Comune**, con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, **entro 150 gg.** dall'approvazione della perimetrazione da parte della Regione.

I **Comuni adottano** i piani attuativi e li pubblicano nell'albo pretorio per un periodo di 15 gg. Entro 30 gg. dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni, decorsi i 30 gg. il Comune trasmette al commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale.

Il Comune dà notizia mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio entro 2 gg. dalla trasmissione.

I piani attuativi **sono approvati dai Comuni** previo parere della Conferenza permanente con la procedura stabilita dall'art. 11 del DL 189 del 2016.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Art. 8 - Linee guida per la pianificazione generale:

I **Comuni** colpiti dalla crisi sismica **che ritengono di compiere** una verifica sulla **strategia generale** da adottare per la ricostruzione **possono predisporre linee guida** e di riferimento per eventuali nuovi piani urbanistici ed atti di programmazione economica e territoriale secondo quanto previsto dall'**Allegato**.

Art. 9 – Per la **riduzione del rischio sismico**, nuovo piano della **Struttura Urbana Minima SUM**, comporta la individuazione degli **elementi ritenuti strategici** per il mantenimento in essere delle **funzioni vitali di un centro urbano** e che **devono essere preservati da danni gravi** in caso di eventi sismici e che sono:

- mobilità ed accessibilità;
- spazi aperti e sicuri e strutture strategiche;
- reti tecnologiche principali.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Art. 10 –Risorse per la redazione dei piani attuativi:

Per **la redazione** dei piani attuativi i **Comuni** si avvalgono delle proprie risorse e di quelle dell'USR.

In caso di accertata carenza di personale adeguato per la predisposizione dei piani attuativi **gli incarichi possono essere affidati a soggetti** di cui all'art. 24 del DL n.50 del 18 Maggio 2016; in tutti i casi in cui i Comuni si avvalgano dei professionisti esterni, questi dovranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del DL.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

Obiettivo dell'ordinanza n.39 del 8 Settembre 2017.

Per la **disomogeneità** delle leggi urbanistiche delle Regioni interessate dal sisma, sia nazionali per la ricostruzione emanate a seguito di eventi sismici **si è perseguita l'omogeneizzazione e semplificazione** dei contenuti degli strumenti urbanistici attuativi previsti per le aree perimetrate.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

DDR - DOCUMENTO DIRETTORE per la RICOSTRUZIONE

è un **atto di indirizzo per la ricostruzione**, non obbligatorio e **privo di finalità conformative**, lo scopo è fornire un inquadramento a carattere strategico per orientare le azioni dell'Amministrazione comunale negli ambiti di intervento e coordinare la mobilitazione delle risorse economiche necessarie.

Gli elementi di un processo di ricostruzione **sono raggiunti attraverso:**

- **la predisposizione di un Quadro Conoscitivo Generale;**
- **l'elaborazione** all'interno delle aree perimetrate, **di Strumenti Urbanistici Attuativi;**
- **la definizione**, nelle aree esterne a quelle perimetrate, **di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per gli interventi;**
- **l'individuazione di ipotesi di revisione degli strumenti urbanistici e di rilocalizzazioni.**

La redazione del DDR consente di aprire con le comunità locali, un confronto ampio e partecipato sui nuovi assetti che si dovranno prefigurare e sulla strategia generale della ricostruzione.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

DDR - DOCUMENTO DIRETTORE per la RICOSTRUZIONE

è un **atto di indirizzo per la ricostruzione**, non obbligatorio e **privo di finalità conformative**, lo scopo è fornire un inquadramento a carattere strategico per orientare le azioni dell'Amministrazione comunale negli ambiti di intervento e coordinare la mobilitazione delle risorse economiche necessarie.

Gli elementi di un processo di ricostruzione **sono raggiunti attraverso:**

- **la predisposizione di un Quadro Conoscitivo Generale;**
- **l'elaborazione** all'interno delle aree perimetrate, **di Strumenti Urbanistici Attuativi;**
- **la definizione**, nelle aree esterne a quelle perimetrate, **di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per gli interventi;**
- **l'individuazione di ipotesi di revisione degli strumenti urbanistici e di rilocalizzazioni.**

La redazione del DDR consente di aprire con le comunità locali, un confronto ampio e partecipato sui nuovi assetti che si dovranno prefigurare e sulla strategia generale della ricostruzione.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

GLI ELEMENTI FONDANTI DI UN PROCESSO DI RICOSTRUZIONE INTEGRATO

possono essere raggiunti attraverso:

predisposizione di un QUADRO CONOSCITIVO GENERALE – **QCG** – di riferimento per le attività di programmazione e pianificazione, e la successiva elaborazione di un – **DDR - Documento Direttore per la Ricostruzione, che consenta di coordinare interventi interni ed esterni alle aree perimetrate ed armonizzare gli obiettivi delle strategie urbane.**

L'elaborazione, all'interno delle aree perimetrate, di **STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.**

La definizione, nelle aree esterne a quelle perimetrate, di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per gli interventi pubblici e privati.

L'individuazione di ipotesi di revisione degli strumenti urbanistici e di eventuali rilocalizzazioni.





Ordinanza n. **39** dell'**8 settembre 2017**

RICOSTRUZIONE INTEGRATA:

Costituzione delle conoscenze necessarie per programmare e pianificare, la cui **forma** è calibrata **in base alla necessità** di avviare il più rapidamente possibile l'attività di ricostruzione.

Il **QCG** è organizzato sulla base delle informazioni territoriali come definite dall'ordinanza 25/2017

Utile se integrato dai dati sulla popolazione e sulle unità immobiliari, predisposte dal Comune apposite schede organizzate per temi.





Ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI NELLE AREE PERIMETRATE:

Dalla perimetrazione alla ricostruzione:

RISCHIO:

La preclusione degli interventi diretti in attesa della dell'approvazione dei piani attuativi, dilatando i tempi di presentazione dei progetti, potrebbe concorrere all'abbandono dei centri e nuclei di limitate estensioni in via definitiva.

I comuni individuano edifici da recuperare attraverso interventi unitari diretti

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI ATTUATIVI NELLE AREE PERIMETRATE:

i comuni , in base all'ordinanza 25/2017, dovranno approfondire le valutazioni sulla presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e disciplinare gli interventi di ricostruzione da inserire nello strumento attuativo.

I piani attuativi che siano in conformità con le previsioni urbanistiche vigenti, sono assunti dal comune con atti di Giunta municipale.





Ricostruzione beni danneggiati

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali (art. 11)

Commissario straordinario

definisce i principi di indirizzo per la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione (art. 5, c. 1, lett. e), D.L. 189/2016)

Regione

perimetra i centri e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni commissariali (art. 5, c. 1, lett. e), D.L. 189/2016)

Ufficio speciale

cura, entro 150 giorni dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei, la pianificazione urbanistica mediante strumenti urbanistici attuativi completi dei piani finanziari (art. 11, c. 1, D.L. 189/2016)

Comune

adotta, con atto consiliare, gli strumenti urbanistici attuativi, provvede alla pubblicazione e li trasmette al Commissario straordinario per il parere della Conferenza permanente

Conferenza permanente

Esprime il parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi

Comune

Approva definitivamente gli strumenti urbanistici attuativi

Comuni del cratere

possono individuare, con apposita deliberazione consiliare, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari e perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento (UMI) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria

Consorzio obbligatorio

Per gli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista i proprietari, entro 30 gg dall'invito da parte dell'Ufficio speciale, si costituiscono in consorzio obbligatorio (valido se i proprietari rappresentano almeno il 51% delle superfici complessive dell'immobile). Decorso tale termine i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito, mediante occupazione temporanea che non può durare più di 3 anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Il Consorzio e i Comuni si rivalgono sui proprietari nel caso in cui gli interventi siano superiori al contributo ammissibile



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali
via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>

Struttura commissariale Terremoto				
Corrispettivo annuo INVITALIA				
A - Figure professionali				
Qualifica	Costo gg/u	FTE	gg	Costo
A-1 Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 1.075,00	5,0	1.050	€ 1.128.750,00
Personale di livello superiore (SP)	€ 310,00	16,0	3.360	€ 1.041.600,00
Personale di livello operativo (JP)	€ 197,00	59,0	12.390	€ 2.440.830,00
Totale A		80,0	16.800	€ 4.611.180,00
B - Altre voci di costo				
Spese varie, trasferte				€ 0,00
Totale B				€ 0,00
Totale A Giornate uomo più B Altre voci di costo (A+B)				€ 4.611.180,00
C- Spese generali - (20% di A+B)				€ 922.236,00
TOTALE comprensivo delle Spese generali (A+B+C)				€ 5.533.416,00
IVA al 22%				€ 1.217.351,52
TOTALE IVA INCLUSA				€ 6.750.767,52

INCIDENZA PROCAPITE CON IVA:

€/ANNO 84.384,59





Art. 50 D.L. 189/2016 - Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

... la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione

... Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate ...

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**, o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con **Fintecna S.p.A.** o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.





Piazza della Borsa 1 – Trieste - Lunedì 16 ottobre 2017





**REGIONE
MARCHE** 

INSIEME, PER UN FUTURO SOLIDO

**Misure per il ripristino con miglioramento
sismico e la ricostruzione degli immobili
gravemente danneggiati o distrutti
dal sisma 2016/2017**

**EDIFICI A USO ABITATIVO
E ANCHE PRODUTTIVO**





LA “RICOSTRUZIONE PESANTE”

Dopo gli interventi di immediata esecuzione per una veloce rinascita dei territori marchigiani colpiti dal sisma, il governo, **attraverso il Commissario Straordinario Vasco Errani, e la Regione Marche** hanno messo a punto misure specifiche per il ripristino o la ricostruzione con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o distrutti.

Le misure riguardano **immobili con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e anche le unità produttive** (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi) dichiarate inagibili con ordinanza sindacale emessa a seguito di scheda AEDES o di dichiarazione di non utilizzabilità con scheda FAST e successiva scheda AEDES, ubicati nei Comuni colpiti dal sisma (dentro e fuori il cratere).

I PROPRIETARI E GLI USUFRUTTUARI DELLE ABITAZIONI GRAVEMENTE DANNEGGIATE O DISTRUTTE, COMPRESSE IN EDIFICI DICHIARATI INAGIBILI CON ORDINANZA SINDACALE, DESTINATE A:

- **ABITAZIONI PRINCIPALI**
- **LOCAZIONE O COMODATO E ADIBITE A RESIDENZA ANAGRAFICA**
- **“SECONDE CASE”**

Per le **“seconde case”**, possono beneficiare del finanziamento anche i **familiari che si sostituiscono ai proprietari**.

Possono beneficiare del finanziamento anche i **titolari di attività produttive** che hanno i requisiti di ammissibilità indicati nell'ordinanza CSR n. 13/2017.



INSIEME È MEGLIO

In presenza di un **aggregato edilizio** (almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro) è possibile procedere con un **intervento unitario di ripristino** con miglioramento sismico. Questo comporta un evidente vantaggio in termini di operatività (**presentazione di un'unica domanda di finanziamento, di un unico progetto e affidamento dei lavori a un'unica impresa appaltatrice**), ma non solo. In questo caso sono infatti previsti dei meccanismi premianti nella determinazione del finanziamento, proprio in relazione al numero degli edifici componenti l'aggregato edilizio.



CENTRI STORICI

Nei centri storici e nuclei urbani e rurali dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016, **la stessa premialità si applica ai fini della determinazione del finanziamento per ciascun edificio che compone le unità minime d'intervento (UMI) e gli aggregati edilizi individuati dagli stessi Comuni.**



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



SAE – Strutture Abitative di Emergenza



Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

via Mezzacapo 15, 30175 Venezia Marghera – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it - <http://www.urbanisti.it>



SAE – Strutture Abitative di Emergenza





Grazie per l'attenzione!

